



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2224

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifiche alla delibera della Giunta provinciale n. 1400 del 1 agosto 2018, riguardante l'approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi previsti dagli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, a favore dei soggetti privati danneggiati dal nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga, in val di Fassa, il 3 luglio 2018.

Il giorno **30 Novembre 2018** ad ore **10:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con delibera n. 1185 del 6 luglio 2018, la Giunta provinciale ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità, in relazione ai gravi danni provocati dal nubifragio verificatosi il 3 luglio scorso nei Comuni di Moena e Soraga, in val di Fassa.

Ai sensi degli articoli 72 e 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, è prevista la possibilità da parte della Giunta provinciale di concedere contributi ed indennizzi a soggetti privati e imprese, sulla base delle tipologie di danno indicate in legge e previa determinazione di una deliberazione di criteri che dettagli i requisiti di accesso e le modalità procedurali per consentire ai danneggiati di presentare le domande.

In questa direzione con deliberazione n. 1400 di data 1 agosto 2018, la Giunta provinciale ha quindi elaborato i criteri e le modalità di concessione dei contributi e indennizzi previsti dalla legge provinciale a favore dei soggetti privati danneggiati dal nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga, in val di Fassa, il 3 luglio 2018.

La citata deliberazione comprende tre distinti allegati riguardanti i danni ai veicoli (allegato 1), i danni adibiti ad abitazione (allegato 2) e i danni alle attività economiche e di lavoro autonomo (allegato 3).

A seguito dell'avvio dei termini per la raccolta delle domande sono emersi alcuni quesiti di natura interpretativa posti dai cittadini e dalle imprese, la gran parte dei quali ha trovato adeguata spiegazione nell'ambito del quadro normativo a disposizione o nella disciplina dei criteri approvata dalla Giunta provinciale, mentre sono emersi alcuni aspetti interpretativi che è opportuno dirimere, con il presente atto, per quanto attiene la gestione delle domande di contributo sui danni ad immobili adibiti ad abitazione e per quanto attiene ad alcune fattispecie prospettate all'Agazia per le incentivazioni delle attività economiche che gestisce le pratiche riguardanti le aziende.

Per quanto riguarda le domande relative a contributi sui danni ad immobili adibiti ad abitazione, il Servizio prevenzione rischi ha evidenziato che in ordine alla modalità per la determinazione dell'indicatore della condizione economica (ICEF), si rendeva necessario stabilire quale dichiarazione fosse utilizzabile tra quelle utilizzate dall'amministrazione provinciale oppure se si fosse ritenuto indispensabile la creazione di un modulo di calcolo specifico.

In merito a tale aspetto procedurale, con il presente atto si precisa che può essere utilizzata la "dichiarazione per la valutazione della condizione economica per l'edilizia abitativa – anno 2018".

Per quanto riguarda le fattispecie di danno, occorse alle attività economiche e d'impresa, è stato evidenziato tramite APIAE, l'esigenza di integrare l'allegato 3 alla delibera 1400/2018 per chiarire i seguenti aspetti:

- prevedere una specifica considerazione della tipologia "indennizzi per significative perdite di scorte" prevista dall'art. 72, comma 2, lettera b), integrando l'allegato 3 nei punti 1, 3.1, 3.2 e 4.4, come di seguito specificato;
- precisare al punto 1.2. che nel caso di affitto d'azienda, l'obbligo previsto dalla legge provinciale (art. 72, comma 1, secondo capoverso) di continuare l'attività economica per un periodo non inferiore a tre anni, è assolto anche tramite l'affitto d'azienda per il medesimo periodo;

- integrare il punto 2.6 per evidenziare che qualora il bene abbia già ottenuto agevolazioni da altre leggi di settore, non vale il divieto di cumulo e può quindi essere ammesso alle agevolazioni connesse alla calamità.

In relazione alla fissazione del termine di 120 giorni a decorrere dal 10 agosto c.a. per la presentazione delle domande di cui all'allegato 3 della delibera n. 1400/2018, si stabilisce inoltre - tenuto conto in particolare della precisazione sulla tipologia delle scorte - di prorogare al 31 gennaio 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Si propone, pertanto, di modificare l'allegato 3 nel seguente modo:

1. Sostituire il punto 1.1 con il seguente:

“1.1 – Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore delle attività produttive e di lavoro autonomo, con eccezione per quelle del settore agricolo, per danni causati da calamità a edifici e relative pertinenze, arredi e attrezzature, nonché per l'eventuale danno economico connesso a sospensioni dell'attività, riduzioni dei ricavi delle vendite e significative perdite di scorte, ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione di sussistenza dello stato di calamità, adottata dalla Giunta provinciale con delibera n. 1185 del 6 luglio 2018, riguardante il nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga in val di Fassa in data 3 luglio 2018.”

2. Aggiungere al punto 1.2. il seguente capoverso:

“Nel caso di affitto d'azienda, l'obbligo è assolto anche tramite l'affitto d'azienda per il medesimo periodo”.

3. Aggiungere al punto 2.6 il seguente capoverso:

“Qualora il medesimo bene sia stato già agevolato ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata ai sensi della presente legge.”

4. Sostituire il punto 3.1 con il seguente:

“3.1 – E' possibile beneficiare di indennizzi quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:

- *in caso di sospensione dell'attività, pari o superiore a 7 giorni, fino al ripristino completo della funzionalità della struttura;*
- *perdita di reddito superiore al 20% secondo i meccanismi di calcolo e nei periodi indicati dal Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 50;*
- *per significative perdite di scorte.”*

5. Aggiungere al punto 3.2 il seguente capoverso:

“Per quanto concerne le significative perdite di scorte, la percentuale del contributo va riferita al ripristino o riacquisto delle stesse, da confrontare con la valutazione della perizia giurata sull'entità del danno.”

6. Sostituire il punto 4.4 con il seguente:

“4.4 – In allegato alla domanda deve essere presentato:

- *progetto esecutivo comprendente computo metrico e quadro economico per i beni immobili ricostruiti o riparati;*
- *perizia giurata con riferimento al valore dei beni mobili o delle scorte (da confrontare con la documentazione di riacquisto) al momento del verificarsi dell'evento calamitoso;*
- *elaborazione contabile comprovante i dati finanziari necessari a definire la perdita di reddito, redatta da professionista abilitato iscritto all'albo professionale.”*

Il presente atto è stato trasmesso per le vie brevi ai servizi di staff, al fine di acquisire i pareri di competenza, secondo le disposizioni organizzative vigenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
 - visti gli art. 72 e 74 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
 - vista la propria deliberazione n. 1185 del 6 luglio 2018;
 - vista la propria deliberazione n. 1400 del 1 agosto 2018;
 - visto l'art. 50 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - visti i pareri dei servizi di staff;
 - visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni e come indicato in premessa, le modifiche alla delibera della Giunta provinciale n. 1400 di data 1 agosto 2018, riguardante l'approvazione dei criteri e modalità di concessione di contributi e indennizzi previsti dagli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, a favore dei soggetti privati danneggiati dal nubifragio che ha colpito i comuni di Moena e Soraga, in val di Fassa, il 3 luglio 2018;
2. di prorogare al 31 gennaio 2019, per i motivi esposti in premessa, il termine di presentazione delle domande riguardanti i danni alle attività economiche e di lavoro autonomo, fissato nell'allegato 3 della deliberazione n. 1400/2018; .
3. di stabilire che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa a carico del bilancio provinciale.
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace